

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 63 DEL 28/07/2026

PORTO DI ORTONA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO (CH) (C.U.P. J78I21000020005, C.I.G. BAE82A507C - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021/2027)

IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.142 del 30/06/2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato a questa Autorità in data 30 Giugno 2026 ed acquisito al protocollo dello stesso Ente con n.12430 del 01/07/2026, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto commissariale di questa Autorità n. 54 in data 08/06/2026, con il quale, previa selezione mediante apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 così come da ultimo modificato ed integrato

secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 così come da ultimo modificato ed integrato, venivano aggiudicati in appalto i lavori inerenti la riqualificazione energetica dell'edificio demaniale sede del mercato ittico al porto di Ortona (Ch) (C.U.P. J78I21000020005, C.I.G. BAE82A507C) all'impresa "PM Impianti Elettrici s.r.l." avente sede legale a Chieti (Ch) in via Vella s.n. (codice fiscale e partita I.V.A. 02047620691);

CONSIDERATO

che, ai fini dei suddetti lavori, risulta acquisito il titolo autorizzativo per legge necessario, ciò in forza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia (S.C.I.A.) presentata da parte di questo Ente presso lo S.U.A.P. del Comune di Ortona con prot. n. REP_PROV_CH/CHSUPRO/0017085 del 08/07/2025;

VISTO

il contratto di appalto stipulato per i predetti lavori tra questo Ente e la summenzionata impresa "PM Impianti Elettrici s.r.l." in data 30/06/2026 (rif. n. rep. 2445/2026, n. reg. contratti 8/2026);

ATTESO

che, con Verbale sottoscritto in data 23/07/2026 dalla summenzionata impresa appaltatrice e dal competente direttore dei lavori, si è proceduto al formale avvio dei lavori in argomento;

POSTO

che detti lavori vertono alla realizzazione di opere interne ed esterne per la riqualificazione energetica del suddetto edificio demaniale, ciò secondo quanto previsto dallo specifico progetto esecutivo già approvato con Decreto presidenziale di questa Autorità n. 45 in data 30/01/2026, il tutto entro la data del 20/11/2026;

VISTA

relativamente ai lavori di cui sopra la comunicazione del soggetto appaltatore acquisita agli atti di questa Autorità con n. 14243 in data 27/07/2026, con la quale si rende nota l'esigenza dell'installazione, per la cantierizzazione temporanea legata ai lavori medesimi, di presidi igienico-assistenziali nonché di dispositivi di protezione collettiva sullo spazio demaniale marittimo circostante l'edificio nella fattispecie interessato, quali – nello specifico – baraccamenti, depositi di materiali ed attrezzature nonché un ponteggio autosollevante, il tutto secondo le previsioni contrattuali dell'appalto in questione;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l'esecuzione dei lavori in questione e le attività a cui sono destinati sia gli spazi interni all'edificio interessato dai lavori medesimi che gli spazi esterni a quest'ultimo circostanti;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ortona (Ch), per conto di questa Autorità di Sistema Portuale, verranno prossimamente eseguiti i lavori finalizzati alla riqualificazione energetica dell'edificio demaniale sede del mercato ittico, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori verranno eseguiti per il tramite dell'appaltatrice impresa "PM Impianti Elettrici s.r.l." avente sede legale a Chieti (Ch) in via Vella s.n. (codice fiscale e partita I.V.A. 02047620691), entro la data del 20/11/2026;
- ai fini dei lavori in questione, per conto di questa Autorità di Sistema Portuale, svolgerà i compiti del direttore dei lavori l'Ing. Vivaldo De Marinis avente sede ad Ortona (Ch) in Via Civiltà del Lavoro s.n. (codice fiscale [REDACTED]), mentre il ruolo del coordinatore per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. è identificato in capo al Geom. Aurora Nasuti avete sede ad Ortona (Ch) in C.da San Martino (codice fiscale [REDACTED]);
- tali lavori comporteranno la temporanea occupazione dello spazio demaniale marittimo circostante l'edificio nella fattispecie interessato, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- tali lavori interesseranno altresì alcuni spazi interni all'edificio summenzionato;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Dalle **ore 07,00 del giorno 30/07/2026**, sino alle ore 18,00 del 20/11/2026, lo spazio demaniale marittimo circostante l'edificio direttamente interessato dai lavori di cui nelle premesse riportato, lo stesso individuato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata a corredo del presente provvedimento, è interdetto a qualunque uso e ad ogni accesso.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

In relazione alle disposizioni di cui al precedente Art. 1, lo spazio demaniale marittimo direttamente occupato – all'esterno dell'edificio – per i lavori in argomento resterà nella totale custodia del soggetto appaltatore degli stessi lavori.

A tal proposito, detto spazio demaniale, per tutta la durata delle occupazioni legate ai lavori in argomento, dovrà risultare correttamente delimitato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale e le attività portuali limitrofe, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse riportato, per quanto attiene alle occupazioni degli spazi interni all'edificio nella fattispecie interessato, sono fatti salvi gli obblighi del coordinamento preventivo da attuare, da parte del competente Coordinatore per l'esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. all'uopo incaricato, nei confronti del soggetto concessionario dell'edificio medesimo, ciò in relazione alle specifiche previsioni progettuali e contrattuali dell'appalto in argomento, affinché non vi sia mai diretta concomitanza tra tali lavori ed attività lavorative altrui.

Resta in ogni caso vietata l'esecuzione dei lavori in questione su spazi ove risulti presente un'altra attività lavorativa di altrui competenza.

ART. 4

In relazione all'interdizione di cui al precedente Art. 1, oltre a quanto stabilito nei precedenti Art. 2 ed Art. 3, resta altresì obbligo quanto segue per l'impresa appaltatrice dei lavori a cui la stessa interdizione verte:

- il puntuale rispetto delle misure di coordinamento stabilite dal competente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria affinché, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi pregiudizi od interruzioni prolungate o significativi disagi verso la circolazione viaria pedonale o veicolare e le attività portuali limitrofe, nonché – in generale – pregiudizi verso la pubblica e privata incolumità, restando a tal proposito consentito il restringimento dell'adiacente carreggiata stradale pur con l'adozione delle segnalazioni convenzionali del caso secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge, nonché nel puntuale rispetto delle prescrizioni che venissero impartite in corso d'opera dal competente Coordinatore per l'esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori in corrispondenza di ciascuna di dette aree;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali ovvero per la pubblica circolazione viaria, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;

- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 6

E' fatto obbligo per l'impresa appaltatrice dei lavori di cui sopra di diffondere il presente provvedimento tra i soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo ai fini dei lavori medesimi, ivi inclusi i subappaltatori, gli addetti agli approvvigionamenti o altri subaffidatari di sorta, etc..

ART. 7

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

SALVATORE
MINERVINO
28.07.2026
18:00:24
GMT+02:00



IL PRESIDENTE
(Dott. Mirco Carloni)

MIRCO
CARLONI
28.07.2026
18:01:32
GMT+02:00





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

PORTO DI ORTONA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO (CH) (C.U.P. J78I21000020005, C.I.G. BAE82A507C - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021/2027)

Planimetria di localizzazione degli spazi demaniali interessati dall'intervento

